



A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

Quo loci?

È stato di recente messo in discussione il postulato secondo il quale il trasferimento della farmacia nell'ambito della sede prevista dalla pianta organica non richiede l'intervento dell'Autorità sanitaria

Uno dei postulati per molto tempo indiscussi, in materia di ubicazione e trasferimento della farmacia nell'ambito della sede prevista dalla pianta organica in ciascun Comune, è stato quello secondo cui, nel caso di applicazione del criterio demografico e del criterio urbanistico di pianificazione della sede farmaceutica

(articoli 1 e 5, Legge n. 362/1991), la ubicazione originaria della farmacia e il suo successivo trasferimento nell'ambito della sede non richiedesse un intervento programmatico della competente Autorità sanitaria, ma esistesse una presunzione di idoneità di tutte le possibili localizzazioni della farmacia nell'ambito della relativa sede e l'ubicazione

La localizzazione delle farmacie all'interno del territorio comunale non è libera, ma è rimessa alla discrezionalità amministrativa del Comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione

della farmacia fosse lasciata alla discrezionalità del suo titolare (Tar Toscana, 18 dicembre 2001, n. 2041), quale espressione del generale diritto di iniziativa economica e del libero esercizio della professione, sia pur condizionata alla autorizzazione della Autorità sanitaria, che doveva essere rilasciata, previo accertamento del rispetto della distanza dalle farmacie più vicine (che è di duecento metri misurati per la via pedonale più breve).

Mentre nel caso di applicazione del criterio topografico (articolo 2, Legge n. 362/1991), l'ubicazione della farmacia rappresentasse un requisito essenziale e ponesse un limite alla localizzazione della farmacia da parte del suo titolare nell'ambito della località le cui condizioni orografiche e di viabilità avessero consentito l'istituzione della sede farmaceutica in deroga ai criteri ordinari (Tar Toscana, 9 febbraio 1990, n. 65) nel rispetto della distanza (che è di tremila metri misurati secondo il percorso carrozzabile secondo la viabilità ordinaria più breve).

INIZIATIVA IMPRENDITORIALE E INTERESSE PUBBLICO

Tale postulato è stato recentemente messo in discussione da una interpretazione teleologica (evolutiva) secondo la quale se, da un lato, la discrezionalità amministrativa dell'Autorità sanitaria non possa estendersi ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale relativa alla ubicazione della farmacia nell'ambito della sede istituita con i criteri ordinari di pianificazione, d'altro lato, detta Autorità sanitaria possa ben opporre al titolare della farmacia un diniego alla

richiesta di autorizzazione laddove ricorrano cause ostative dimostrate e circostanze di fatto che rendano i locali prescelti inadeguati al soddisfacimento delle reali esigenze di carattere pubblico inerenti all'assistenza farmaceutica degli abitanti della zona in cui sia stata istituita la nuova sede farmaceutica: ciò anche se questo possa tradursi in una compressione della libertà imprenditoriale del titolare della farmacia, che appare ampiamente giustificata dalle ragioni d'utilità sociale sottese alla natura del servizio farmaceutico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 aprile 2003, n. 2327).

E ancor più recentemente è stato ritenuto che «*la localizzazione delle farmacie all'interno del territorio comunale non è libera, ma è rimessa alla discrezionalità amministrativa del Comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione: tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale è in ogni caso subordinata, alla cura dell'interesse pubblico locale*» (Tar Lazio, Roma, 3 ottobre 2008, n. 8760).

IN CONTROTENDENZA

Una tale giurisprudenza si pone in una evidente controtendenza rispetto alle logiche della concorrenza e del mercato - che per la verità

in questi tempi di recessione globalizzata sembrano aver trovato meno apologeti - e potrebbe condurre a una razionalizzazione dell'intero sistema farmacia, a cominciare proprio da una sua coerente pianificazione, che garantisca continuità temporale e territoriale a un infungibile sistema posto a tutela della salute di tutti e di ciascuno (Corte Costituzionale, 4 febbraio 2003, n. 27), nella tradizione dei nostri urbanisti.... rinascimentali, che sapevano ben coniugare i diritti della persona (ora tradotti nell'articolo 32 della Costituzione) con quelli dell'impresa volta all'utilità sociale (ora tradotti nell'articolo 41 della Costituzione), se pur manca un Savorgnan per porre definitivamente la *palma* nel sistema farmacia.

